

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata "A. D. L. e P.

- Associazione Donne Lavoro e Parità"

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Roma.

L'associazione può istituire con le modalità previste nel presente statuto sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - Carattere e scopo dell'associazione

L'associazione ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, aconfessionale, culturale, di promozione sociale, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo della associazione è quello di promuovere le politiche attive del lavoro e di genere al fine di garantire pari opportunità a tutte le persone indipendentemente dal sesso, dalla nazionalità e dalle situazioni soggettive.

L'associazione promuove attività ispirate ai principi solidaristici e mirate al coinvolgimento delle realtà sociali e culturali; lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione; promuove ed organizza ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e recuperare quello spirito sociale e comunitario tra di essi, anche attraverso la collaborazione con altri enti o

associazioni.

L'associazione interviene nel campo dell'educazione, della formazione e della didattica per favorire lo sviluppo di una coscienza sensibile ai problemi della società moderna, dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra i generi e di genere.

A tal fine sarà compito dell'Associazione:

1. Garantire l'accesso alle informazioni relative al lavoro con tutti gli strumenti disponibili;
2. Collaborare con tutte le istituzioni competenti in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario, extracomunitario ed utilizzare tutte le risorse disponibili per promuovere azioni di sostegno alle pari opportunità;
3. Realizzare iniziative e progetti atti a rimuovere le situazioni di svantaggio sociale dei lavoratori;
4. Organizzare seminari, convegni, conferenze, dibattiti;
5. Incentivare, promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche, in particolar modo analisi teorico-pratiche di natura interdisciplinare sul tema dell'evoluzione del lavoro in Italia e all'estero;
6. Promuovere servizi per lo sviluppo locale realizzando progetti integrati con azioni di supporto per la crescita economica e sociale del territorio;
7. Organizzare corsi, stage volti all'approfondimento culturale dei propri associati o per introdurre non associati alle tematiche dell'associazione, anche utilizzando fondi sociali europei;
8. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
9. Elaborare progetti in collaborazione con organismi nazionali, internazionali e dell'Unione Europea;

10. Promuovere la formazione delle donne, anche relativamente alle attività politiche, al fine di accrescere la partecipazione femminile alla vita pubblica e sostenere la creazione di una rete tra donne che svolgono attività diverse in ambito professionale, culturale e politico finalizzata allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze.

Inoltre sarà compito dell'Associazione:

- informare i cittadini del territorio di quanto accade nello stesso in particolare dell'attività della Pubblica Amministrazione, degli atti amministrativi compiuti, mediante giornali, opuscoli, mezzi mediatici e telematici;
- attuare e gestire, direttamente o per conto terzi, iniziative di carattere culturale, turistico, sociale, ricreativo, economico, sportivo ed ogni altra iniziativa in collaborazione con Enti locali, Istituti, Università, ecc., che favoriscano un'utilizzazione del tempo libero produttiva dal punto di vista culturale e formativo;
- svolgere ed organizzare - in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti - attività culturali, del tempo libero, gruppi di studio, seminari, riunioni, assemblee, manifestazioni, incontri e corsi speciali, dibattiti, conferenze, convegni, mostre, feste, attività varie nei settori della cultura (teatro, cinema, letteratura, musica, arti, formazione ecc.);
- produrre, distribuire, diffondere materiale tecnico, culturale, didattico, sia in forma cartacea sia attraverso radio, televisioni e qualsiasi altro mezzo di divulgazione.

L'Associazione non potrà svolgere altre attività se non quelle connesse, complementari o accessorie a quelle sopraindicate.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali nonché internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4 - Soci

Sono soci dell'associazione le donne e gli uomini che ne facciano richiesta.

I soci si dividono in tre categorie:

- SOCI FONDATORI
- SOCI SOSTENITORI
- SOCI ONORARI

Sono soci fondatori, le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci sostenitori le persone che si impegnano nella gestione dell'attività dell'Associazione, e sono accettate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta; l'ammissione decorre dal giorno in cui è stata adottata la delibera.

Sono soci onorari: coloro che abbiano svolto e/o svolgano attività di eccezionale rilievo nelle attività di interesse dell'Associazione.

Sulla proposta d'iscrizione a socio onorario, formulata da un socio fondatore e/o sostenitore, delibera il Consiglio Direttivo.

Tutti i soci devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il termine che sarà determinato dallo stesso.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio, il socio verrà dichiarato escluso dal Consiglio Direttivo stesso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale di cui sopra. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.

Gli associati, a cura del Consiglio Direttivo, devono essere iscritti nell'apposito registro.

Articolo 5 - Ammissione

L'ammissione a socio sostenitore è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo su domanda d'iscrizione, da effettuarsi con specifico modello predisposto dal Consiglio stesso, che deve essere presentata al Responsabile della Sezione Autonoma nel cui ambito territoriale l'aspirante socio ha la propria residenza, qualora non sia esistente la sezione la domanda dovrà essere presentata in altra sezione nell'ambito della stessa Regione e, qualora non esistano sezioni nella Regione, la domanda deve essere presentata alla sede nazionale.

La domanda dovrà contenere, oltre ad ogni utile indicazione, ivi compresa la PEC, la dichiarazione esplicita d'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamento e Codice Etico, nonché i dati dell'avvenuto pagamento della quota associativa.

Articolo 6 - Doveri e Diritti

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e Codice Etico e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di pagare le quote associative nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati, se in regola con il pagamento delle quote annuali, hanno diritto ad usufruire delle attrezzature, a partecipare alle attività dell'Associazione e alle assemblee con diritto di voto.

Articolo 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- per esclusione deliberata del Consiglio Direttivo, che dovrà essere assunta a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica e il relativo giudizio è inappellabile, nel caso in cui l'associato:
 - venga condannato per reati penali;
 - leda gli interessi dell'Associazione mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino il regolare andamento e/o l'immagine;
 - venga meno ai doveri e agli impegni assunti in qualità di associato dell'Associazione;
 - violi le disposizioni dell'atto costitutivo, del presente Statuto o degli eventuali Regolamento e Codice Etico, in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti ed in caso di inadempienza di obblighi imposti da delibere assembleari
- per recesso dello stesso associato, da comunicarsi al Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo lettera raccomandata o PEC almeno trenta giorni prima della data in cui ha effetto il recesso;
- per morte dell'associato dalla data di decesso

L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso.

Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta.

Articolo 8 - Circolazione della quota associativa

La quota associativa non è comunque soggetta a rivalutazione ed è intrasmissibile, in quanto qualsiasi versamento si intende a fondo perduto.

In particolare il versamento non è rivalutabile nè ripetibile nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi nè per successione a titolo particolare o universale.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 9 - Organi dell'associazione:

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente

Articolo 10 - Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati aderenti all'Associazione.

Hanno diritto di intervenire in assemblea con diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Sono ammesse le deleghe, ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano d'età o in mancanza anche di questi ultimi da persone nominate dall'Assemblea.

Il segretario è nominato dal presidente.

Articolo - 11 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale, o quando ne fa espressa richiesta almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto ed in qualunque caso il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da inviare ai soci a mezzo di raccomandata o PEC o telefax o posta elettronica (e-mail) con preavviso di almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede, della data della prima e della seconda convocazione.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio dello Stato.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun intervenuto di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea degli associati si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro sociale.

L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati aderenti anche assenti o dissenzienti.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono registrate e trascritte nel libro verbali assemblee dei soci e depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali

hanno facoltà di chiederne copia.

Articolo 12 - Assemblee

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea ordinaria:

1. discute e approva il rendiconto annuale;
2. discute ed approva i programmi di attività;
3. nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
4. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. approva il Regolamento e il Codice Etico.

Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

1. modifiche statutarie
2. liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

Le delibere sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti o rappresentati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri nominati dall'assemblea fra i soci, dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

In caso di morte o di dimissione dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio

Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla elezione dei Consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, decade automaticamente l'intero Consiglio, che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina fra i propri membri il Presidente nella prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano di età. La nomina deve avvenire a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica per la stessa durata del Consiglio.

Il Consiglio nomina altresì al proprio interno due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere.

Articolo 14 - Funzioni

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- Convoca l'assemblea degli associati;
- Designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non associati;
- Elabora il rendiconto annuale;
- Cura in generale la gestione dell'Associazione;
- Delibera sulla ammissione e sulla esclusione degli associati;
- Redige, se lo ritiene opportuno, il regolamento per l'attività della Associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività e il Codice Etico;
- Delibera sulle attività da svolgere per lo sviluppo e la crescita dell'Associazione;
- Determina le quote annuali d'iscrizione;

- Può costituire comitati tecnici, cui partecipino associati o esperti anche non associati, per la definizione di programmi e progetti associativi;
- Procede alla assunzione dei dipendenti e collaboratori.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrenti per il conseguimento dei fini dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o a richiesta di almeno due membri dello stesso e comunque almeno due volte l'anno. Per la validità delle delibere occorre, la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e le delibere devono ottenere il voto della maggioranza dei presenti. Non possono essere conferite deleghe di voto. Il Consiglio Direttivo in mancanza del Presidente, è presieduto da uno dei due Vicepresidente, ovvero in assenza anche di questi ultimi, dal più anziano d'età dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i consiglieri che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun consigliere di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto presso il luogo dove si trovano chi presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro sociale.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verranno trascritti nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e conservati presso la sede dell'Associazione.

Articolo 15 - Presidente e Vice Presidenti del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione, stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza che impegni l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione; egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria, gestisce i rapporti dell'Associazione con banche e istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, a cui riferisce nella prima riunione, svolge attività di coordinamento generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni sono svolte da uno dei Vice Presidenti. Il fatto stesso che uno dei Vice Presidenti agisca in nome e per conto dell'Associazione attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Articolo 16 - Componenti il Consiglio Direttivo

Il tesoriere

Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione e sottopone al Consiglio lo schema di rendiconto consuntivo. Cura la contabilità, può aprire e amministrare conti correnti postali o conti correnti presso istituti di credito, a tal fine ha la firma sociale.

Il Segretario.

Il Segretario collabora col Presidente, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la tenuta dei libri e registri sociali.

Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea degli associati può nominare, se lo ritiene opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio viene eletto dall'assemblea degli associati con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo, esso è composto di tre membri effettivi e di uno supplente, scelti tra i non associati ed ha il compito di controllare la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione.

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario, delegandogli parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale ed esplicitamente esclusa la redazione del rendiconto, fissandone le attribuzioni, da esercitarsi congiuntamente o disgiuntamente, secondo quanto stabilito all'atto della delega.

Articolo 19 - Sezioni autonome.

Per istituire una Sezione autonoma occorre presentare al Consiglio Direttivo una domanda sottoscritta da almeno tre associati, con l'indicazione del Responsabile, della sede e degli scopi o del progetto perseguiti.

Il Consiglio Direttivo, verificata l'esistenza dei presupposti, delibera l'istituzione della Sezione.

I Responsabili di Sezione presentano al Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio dell'Associazione una relazione sull'attività svolta.

I Responsabili di Sezione possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 20 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della

sua attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto. In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Articolo 21 - Rendiconto annuale

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali

statutariamente previste.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'Art. 12, la quale provvederà alla nomina del Liquidatore.

Il patrimonio che dovesse ancora risultare al termine della procedura di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 legge 23/12/1996 numero 662 ovvero secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente statuto si richiamano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 24 - Norma transitoria

Per i primi cinque esercizi e fino alla costituzione delle Sezioni Autonome i soci fondatori rivestiranno la carica di Referenti Regionale e/o Provinciali nel territorio in cui esercitano la loro attività lavorativa, con l'incarico di provvedere alle iniziative locali e di promuovere la costituzione delle Sezioni Autonome.

VISTO NE VARIETUR

Torino, lì 21 febbraio 2011